

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

*omissis*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

dio

**- ricorrenti -**

**contro**

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 670/2016 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

**FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 670/2016 dell'8 giugno 2016.

Gli intimati hanno svolto attività difensive.

La sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n.87/2014 del Giudice di pace di Ragusa, ha condannato gli appellat a trasferire la cucina del loro appartamento, sito in in altro vano, ovvero, in alternativa, ad installare nel vano adibito a cucina un pavimento ovvero uno strato resiliente, disponendo altresì il risarcimento dei danni subiti dagli appellanti a cui Tribunale ha ravvisato l'assoluta carenza della motivazione del giudice di primo grado circa l'esistenza e la immissioni, ed ha invece accertato, sulla scorta della CTU espletata nel giudizio di impugnazione e dei test, l'esistenza di un controsoffitto nell'appartamento degli appellati, la provenienza dall'appartamento di Nadia di rumori fastidiosi udibili nell'immobile sottostante di

Il primo motivo di ricorso di si deduce la "nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado", in quanto il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistente il vizio di motivazione della sentenza del Giudice di pace, si è sostituito integralmente al primo giudice, disponendo una CTU, laddove avrebbe dovuto "trasmettere gli atti al Giudice di primo grado al fine di non privare le parti di un grado di giudizio".

Il secondo motivo rappresenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, avendo il Tribunale di Ragusa dato come presupposto di fatto l'esistenza di rumori molesti sulla scorta di una perizia di parte redatta in assenza di contraddittorio, senza peraltro valutare correttamente le risultanze probatorie ed espletando per la prima volta in secondo grado la CTU, così privando le parti di un grado di giudizio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c. p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività, specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza del Tribunale di Ragusa, neppure agevolmente collocabile in alcuna delle categoria logiche di vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Il primo motivo invoca la nullità della sentenza impugnata senza indicare le norme su cui si fonda, come prescritto dall'art. 366 comma 1, n. 4, c.p.c., mentre il secondo motivo allega la violazione di norme costituzionali e della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, ex art. 360, comma 1, n. 3,

